

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

**concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi**

[notificata con il numero C(2012) 645]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/78/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE.
- (2) Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.
- (4) Nei tre mesi successivi a queste pubblicazioni, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo.

- (5) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i principi attivi e i tipi di prodotto in questione non devono essere pertanto inclusi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.
- (6) Nell'interesse della certezza del diritto è opportuno indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi dei tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione contenenti le sostanze attive elencate in tale allegato non devono più essere immessi sul mercato.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I principi di cui all'allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, nell'allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

*Articolo 2*

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi dei tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione contenenti principi attivi che figurano in tale allegato non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° febbraio 2013.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione  
Janez POTOČNIK  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

## ALLEGATO

**Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE**

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	6	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	7	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	9	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	10	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	12	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	13	AT
Ossido di difenossarsin-10-ile	200-377-3	58-36-6	9	FR
Gliossale	203-474-9	107-22-2	12	FR
1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina	204-258-7	118-52-5	12	NL
Sodio tosil clorammido	204-854-7	127-65-1	11	ES
Tetraborato di disodio, anidro	215-540-4	1330-43-4	11	NL
Rame	231-159-6	7440-50-8	2	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	4	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	5	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	11	FR
Solfato di rame	231-847-6	7758-98-7	1	FR
Solfato di rame	231-847-6	7758-98-7	4	FR
Ipoclorito di calcio	231-908-7	7778-54-3	1	IT
Acido bórico	233-139-2	10043-35-3	22	NL
Difosforo di trimagnesio	235-023-7	12057-74-8	20	DE
Cloralose	240-016-7	15879-93-3	15	PT
Cloralosio	240-016-7	15879-93-3	23	PT
Fosforo di alluminio	244-088-0	20859-73-8	20	DE
1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dione	401-570-7	89415-87-2	12	NL
Neodecanammide di metile	414-460-9	105726-67-8	19	ES

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
Complesso decaossido di tetracloro	420-970-2	92047-76-2	5	DE
4-ossido di 3-(benzo[b]tiene-2-il)-5,6-diidro-1,4,2-ossatina	431-030-6	163269-30-5	9	PT
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	2	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	2	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	3	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	3	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	4	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	4	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	7	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	7	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	9	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	9	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	10	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	10	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	11	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	11	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	12	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	12	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	20	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	20	FR